

Sissa Medialab Srl

**Programmi di
valutazione del rischio
di Crisi Aziendale (art.
6, comma 2, D. Lgs. n.
175/2016)**

Con cadenza periodica, la struttura amministrativa elabora situazioni contabili riclassificate al fine di verificare l'andamento della gestione e analizzare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali. Tali strumenti hanno anche lo scopo di valutare il rischio del manifestarsi di indicatori sintomatici di crisi aziendale, e così di adottare tempestivamente eventuali provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento di situazioni di crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un eventuale idoneo piano di risanamento.

Sul punto si ricorda che il Disegno di Legge per la Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevede la delega al Governo per "l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori". In base al testo approvato dalla camera dei Deputati il 1° febbraio 2017, con riferimento all'emersione il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto apposita istanza per addivenire alla soluzione della crisi "entro sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità".

In base a quanto precede, la Società si riserva di modificare gli strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale, adottando programmi che siano quanto più aderenti a quanto in futuro verrà definitivamente indicato dalla legge e dalla miglior prassi professionale in materia.

Strumenti Integrativi di Governo Societario (art. 6, commi 3-5, D. Lgs. n. 175/2016)

Nella presente sezione si da conto degli strumenti integrativi di governo societario adottati e non adottati dalla Società, compatibilmente con le sue dimensioni aziendali, le caratteristiche organizzative, la qualifica di società in-house.

a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale.

La qualifica di società in-house unitamente ai limiti quantitativi previsti dall'art. 16 comma 3 del decreto legislativo nr. 175/2016 non richiedono l'implementazione di particolari strumenti volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza.

Non sussistono inoltre particolari rischi in relazione alla tutela dell'altrui proprietà industriale e intellettuale.

b) Ufficio di controllo interno

Si ritiene che l'ufficio amministrativo, composto dall'Amministratore Delegato, dal responsabile amministrativo e da un assistente amministrativo, sia adeguatamente strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale per collaborare con

l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e per riferire sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

Per le citate ragioni legate alle dimensioni ed alla complessità, le procedure interne non prevedono la trasmissione periodica all'organo di controllo statutario di relazioni; ogni informazione è assunta dall'organo stesso nell'ambito dell'attività legalmente prevista.

c) Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

Nell'ambito del Modello Organizzativo di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, la società ha adottato un proprio Codice Etico.

In ogni caso la Società impronta la propria attività alla massima attenzione e correttezza nei confronti di tutti gli stakeholders.

d) Programmi di responsabilità sociale d'impresa

Pur non adottando strumenti di responsabilità sociale di impresa ulteriori rispetto al Codice Etico, l'attività della Società si conforma ai valori espressi dal Socio Unico.